

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA

"Saipem S.p.A."

REPERTORIO N. 77.066

RACCOLTA N. 15.500

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno *ventisette luglio*  
dell'anno duemilaundici

*27-7-2011*

in San Donato Milanese (Milano), IV° Palazzo Uffici, via Martiri di Cefalonia n.67,  
alle ore *undici e trenta*

a richiesta della Spettabile:

- "Saipem S.p.A."

società soggetta all'attività di direzione e coordinamento  
dell'Eni s.p.a.

con sede in San Donato Milanese, via Martiri di Cefalonia n.67

e sede secondaria in Cortemaggiore (PC) via E.Mattei n.20

capitale sociale Euro 441.410.900,00 versato

Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro Imprese di  
Milano 00825790157

R.E.A. di Milano n. 788744

Io Dottor DOMENICO AVONDOLA, Notaio in Milano, con studio  
in Via Cesare Battisti n.11, iscritto al Collegio Notarile di  
Milano, mi sono recato in San Donato Milanese (Milano), via  
Martiri di Cefalonia n. 67, per assistere, elevando verbale

ai sensi dell'art. 2365 C.C., alla adunanza del Consiglio di Amministrazione della Società richiedente, convocato per oggi in detto luogo con inizio alle ore undici per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Delibera ai sensi dell'art. 2505 codice civile relativa alla seguente operazione approvata dal Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2011: fusione di Saipem Energy Services S.p.A. in Saipem S.p.A.

OMISSIS

- - - - -

Entrato nella sala dove ha luogo la adunanza ho constatato la presenza al tavolo della presidenza del dott. Alberto MEOMARTINI nato a Milano il giorno 6 luglio 1947, domiciliato per la carica in San Donato Milanese, via Martiri di Cefalonia n. 67, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE della Società richiedente e che in tale qualifica, ai norma di Statuto, presiede l'odierna adunanza.

Dell'identità personale del dott. Alberto MEOMARTINI, io Notaio sono certo.

Il medesimo, su conforme decisione di tutti i presenti, invita me Notaio a redigere il verbale dell'odierna adunanza e dà atto che sono presenti:

del Consiglio di Amministrazione

esso Presidente, ed il Vice Presidente e Amministratore dele-

gato Dott. Pietro Franco Tali, l'Amministratore Delegato Hugh James O'Donnell, i Consiglieri Gabriele Galateri di Genola, Mauro Sacchetto e Michele Volpi, mentre sono assenti giustificati i Consiglieri Nicola Greco, Maurizio Montagnese e Umberto Vergine.

- - - -

e del Collegio Sindacale sono presenti:

il Presidente Mario Busso, ed i Sindaci Effettivi Adriano Propersi e Fabrizio Gardi.

E' altresì presente il Segretario del Consiglio Giulio Bozzini.

Il Presidente dà altresì atto che l'adunanza del Consiglio di Amministrazione si svolge a seguito di regolare convocazione, con l'Ordine del Giorno sopra riportato.

- - - -

Il Presidente dichiara che, essendo presenti n. 6 Consiglieri su 9 costituenti l'intero Consiglio di Amministrazione, l'odierna adunanza è validamente costituita per deliberare sul punto all'ordine del giorno di cui passa alla trattazione.

Il Presidente ricorda che, ai sensi di statuto, è attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà a deliberare sulle operazioni di fusione alle quali partecipano società le cui azioni siano interamente possedute, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 c.c.

Il Presidente passa quindi alla trattazione e ricorda che,

nella adunanza del 16 giugno 2011, il Consiglio d'Amministrazione ha deliberato di autorizzare l'operazione di fusione per incorporazione della società Saipem Energy Services S.p.A. nella società SAIPEM S.p.A. sulla base del progetto di fusione che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente ricorda le ragioni economiche e giuridiche che rendono opportuno procedere a detta operazione; espone, in particolare, che l'operazione di fusione è finalizzata alla razionalizzazione della struttura partecipativa delle società italiane del Gruppo saipem, attraverso l'integrazione delle competenze proprie di Saipem Energy Services S.p.A., relative a servizi di ingegneria e project management nonché di gestione del business FPSO (Floating Production Storage and Offloading), nella business unit Engineering & Construction di Saipem S.p.A.

La fusione per incorporazione consentirà inoltre di ottimizzare le strutture di staff e di supporto al business, migliorando l'efficacia del sistema produttivo attraverso l'armonizzazione degli standard operativi/gestionali.

La fusione sarà eseguita sulla base dei bilanci al 31 dicembre 2010 per entrambe le società partecipanti alla fusione approvati dalle rispettive assemblee, ai sensi dell'art. 2501 quater ultimo comma c.c..

Dal momento che la società incorporanda è interamente detenu-

ta dalla incorporante SAIPEM S.p.A., a seguito della fusione non saranno assegnate nuove azioni della società incorporante SAIPEM S.p.A. né, conseguentemente, è previsto alcun rapporto di cambio. Pertanto risultano applicabili all'operazione le semplificazioni procedurali previste dall'art. 2505 c.c., e, quindi, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501 ter C.C. primo comma numeri 3) 4) e 5) sul progetto di fusione, nonché gli art. 2501 quinquies e sexies sulla relazione degli amministratori e dell'esperto.

Il Presidente dichiara:

- che in data 21 giugno 2011, è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano il progetto di fusione di entrambe le società partecipanti alla fusione;

- che, ai sensi dell'art. 2501 septies c.c., sono stati depositati nei termini di legge presso le sedi di ciascuna società partecipante alla fusione i seguenti documenti:

- il progetto di fusione;
- per entrambe le società i bilanci degli ultimi tre esercizi sociali, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione ed il controllo contabile;

- che la fusione avviene sulla base del bilancio al 31 dicembre 2010 per entrambe le società, ai sensi dell' articolo 2501 quater, 2 comma, c.c.;

- che trattasi di fusione tra emittente quotato e società da esso integralmente controllata, pertanto non si è reso neces-



sario procedere alla redazione del documento informativo di cui all'art. 70, comma 4 del Regolamento Emittenti ed è esclusa dall'applicazione della procedura "Operazioni con Parti Correlate".

L'operazione non presenta i parametri di significatività richiesti per la pubblicazione del documento informativo di cui all'articolo citato;

- che il Consiglio di Amministrazione ha poi predisposto la Relazione sul Progetto di Fusione, approntata secondo lo schema 1, di cui all'allegato 3A, della deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 anticipata ai Consiglieri e ai Sindaci in data 10 giugno 2011;

- con riferimento alla data in cui si tiene la presente adunanza, sono trascorsi sia il termine di trenta giorni di cui all'art. 2501 ter, ultimo comma, del codice civile sia il termine di trenta giorni di cui all'art. 2501 septies, primo comma, del codice civile;

- che, ai sensi dell'art. 2505 3° comma c.c., non vi è stata alcuna richiesta da parte di soci dell'incorporante SAIPEM S.p.A. rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale diretta a ottenere che la decisione in ordine alla presente fusione fosse adottata a norma del primo comma dell'art. 2502 del codice civile;

- che la fusione, avrà efficacia civilistica contabile e fiscale dalle ore 00.01 1° gennaio 2012; sotto il profilo con-

tabile, per l'esercizio 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2011, sia l'incorporante che l'incorporanda redigeranno e depositeranno il proprio distinto e autonomo bilancio d'esercizio. Dal primo gennaio 2012 la sola incorporante redigerà e presenterà il bilancio di esercizio e la dichiarazione dei redditi relativamente, rispettivamente, all'esercizio/periodo di imposta 1° gennaio 2012-31 dicembre 2012.

Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito all'operazione di fusione per incorporazione della società Saipem Energy Services S.p.A. in Saipem S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto sopra esposto, con il voto favorevole di tutti i suoi componenti espresso per alzata di mano

d e l i b e r a

1) di approvare, sulla base del progetto sopra indicato, la fusione per incorporazione della società Saipem Energy Services S.p.A. in Saipem S.p.A.;

2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vice Presidente, con firma disgiunta, i più ampi poteri, nessuno escluso od eccettuato, perchè - anche a mezzo di procuratori speciali - in base a quanto sopra deliberato e con osservanza dei termini e modalità di legge:

a. proceda alla stipula dell'atto di fusione, anche anteriormente alla scadenza del termine di cui all'articolo 2503

del codice civile, ricorrendone i presupposti di legge;

b. regolarizzi tutti i rapporti conseguenti all'atto di fusione;

c. compia ed autorizzi tutte le formalità necessarie ed opportune per l'attuazione della fusione stessa;

d. faccia quant'altro necessario ed opportuno per l'esecuzione del presente deliberato, anche se non specificato in questa sede.

Il tutto da ritenersi sin da ora per valido ed approvato e con esonero per enti, Pubblica Amministrazione e terzi in genere da ogni responsabilità.

- - - - -

Il Consiglio di Amministrazione infine all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano, conferisce al Presidente del Consiglio di Amministrazione i poteri per apportare alle deliberazioni sopra adottate eventuali modifiche formali richieste in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese e per compiere tutto quanto fosse necessario ed opportuno per il buon esito delle operazioni stesse.

- - - - -

Io Notaio vengo dispensato dal dare lettura dell'allegato.

✓ Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, il consiglio viene chiuso alle ore undici e quarantacinque




Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale del quale ho dato lettura alla parte comparente che, da me interpellato, lo approva.

Scritto in parte a mano da me Notaio ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su otto facciate intere e fin qui della nona di tre fogli.

La sottoscrizione avviene alle ore undici e quarantacinque

*M. B. Alessandrini*





**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SAIPEM ENERGY SERVICES S.p.A. IN SAIPEM S.p.A.**

Il presente progetto di fusione per incorporazione di SAIPEM ENERGY SERVICES S.p.A. in SAIPEM S.p.A. è stato redatto ai sensi dell'art.2501-ter del codice civile.

L'incorporanda è società con socio unico e direttamente detenuta dalla incorporante Saipem S.p.A. Sia l'incorporanda che l'incorporante sono società soggette all'attività di direzione e coordinamento di ENI S.p.A.

**Motivazione della fusione**

L'operazione è finalizzata alla razionalizzazione della struttura partecipativa delle società italiane del Gruppo Saipem, attraverso l'integrazione delle competenze proprie di Saipem Energy Services S.p.A., relative a servizi di ingegneria e project management nonché di gestione del business FPSO (Floating Production Storage and Offloading ), nella business unit Engineering & Construction di Saipem S.p.A.

La fusione per incorporazione consentirà inoltre di ottimizzare le strutture di staff e di supporto al business, migliorando l'efficacia del sistema produttivo attraverso l'armonizzazione degli standard operativo/gestionali.

**Indicazioni di cui all'art.2501 – ter del codice civile.**

Sono riportate nel presente progetto di fusione le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 6), 7) e 8) del primo comma dell'art.2501 – ter del codice civile perché l'incorporanda è totalmente e direttamente detenuta dalla incorporante Saipem S.p.A. e tale possesso rimarrà fino all'esito della fusione.

La fusione è proposta con riferimento alle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione alla data del 31 dicembre 2010, che sono costituite dai bilanci di esercizio delle medesime alla stessa data, approvati dalle rispettive Assemblee.

**Tipo, denominazione e sede delle società partecipanti alla fusione.**

**Società incorporante:**

Saipem S.p.A. con sede in San Donato Milanese (MI) via Martiri di Cefalonia, 67, capitale sociale euro 441.410.900 iscritta al registro delle Imprese di Milano, codice fiscale 00825790157. la società è quotata presso il Mercato Telematico Azionario ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A.

**Società incorporanda:**

Saipem Energy Services S.p.A. con sede in San Donato Milanese (MI) via Martiri di Cefalonia, 67, capitale sociale euro 9.020.216 iscritta al registro delle Imprese di Milano, codice fiscale 03981460961. La società con socio unico è detenuta direttamente dalla incorporante Saipem SpA.

**Atto costitutivo della società incorporante, con le eventuali modifiche derivanti dalla fusione.**

Saipem S.p.A. è stata costituita in data 1 settembre 1969 per atto Notiaio Castellini in Roma Rep. N. 120712 Rog. 22844. La costituzione di Saipem S.p.A. e lo statuto vigente della società sono allegati al presente progetto di fusione rispettivamente sotto le lettere "A" e "B".



**ANNULLATO**

Poiché l'oggetto sociale della incorporante già comprende quello della incorporanda e poiché a servizio della fusione non saranno emesse azioni perché l'incorporanda è società totalmente posseduta dalla incorporante Saipem S.p.A., lo statuto di Saipem S.p.A. non subirà modificazioni in dipendenza della fusione.

**Data a decorrere dalla quale le operazioni della incorporanda sono imputate al bilancio della società incorporante.**

La fusione avrà efficacia civilistica, contabile e fiscale dalle ore 00.01 del 1° gennaio 2012. Sotto il profilo contabile, per l'esercizio 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2011, sia l'incorporante che l'incorporanda redigeranno e depositeranno il proprio distinto ed autonomo bilancio d'esercizio. Dal 1° gennaio 2012 la sola incorporante redigerà e presenterà il bilancio d'esercizio e la dichiarazione dei redditi relativamente, rispettivamente, all'esercizio/periodo di imposta 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2012.

**Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e possessori di titoli diversi dalle azioni.**

Non esistono particolari categorie di soci né è previsto alcun trattamento particolare a favore dei possessori di titoli diversi dalle azioni.

**Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.**

Non è previsto alcun vantaggio a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.


Il Vice Presidente e Amministratore Delegato di Saipem S.p.A.

  
Pietro Franco Tali



Il Presidente di Saipem Energy Services SpA

  
Mario Rossi Ganzer



ANNULLATO

**ATTO COSTITUTIVO**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno millenovecentosessantanove, il giorno primo del mese di settembre in Roma in piazzale Enrico Mattei 1.

Innanzi di me dott. Enrico Castellini, Notaio in Roma con studio in Via Tomacelli n. 132, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.


Si sono costituiti i Signori:

- 1) Dott. Artaserse Schiavo, nato a Valle Lomellina il ventisette marzo millenovecentocinque, domiciliato in Roma, al Piazzale Enrico Mattei 1, dirigente, il quale dichiara di intervenire al presente atto per conto e nell'interesse della AGIP - Società per Azioni con sede in Milano, Corso Venezia n. 16 col capitale di Lire 100.000.000.000, rispondendo eventualmente in proprio;
- 2) Rag. Nicola Barbetti, nato a Capena il sei giugno millenovecentotredici, domiciliato in Roma, Piazzale Enrico Mattei 1, dirigente, il quale dichiara di intervenire al presente atto per conto e nell'interesse della SNAM - Società per Azioni con sede in Milano, Corso Venezia n. 16 e col capitale di L. 60.000.000.000 rispondendo eventualmente in proprio;
- 3) Dott. Ugo Bianchedi, nato a Parma il venticinque ottobre millenovecentosedici, domiciliato in Roma in piazzale Enrico Mattei 1, dirigente, il quale dichiara di intervenire al presente atto per conto e nell'interesse dell'ANIC - Società per Azioni con sede in Palermo, Via Mariano Stabile 216 e col capitale di L. 113.500.000.000, rispondendo eventualmente in proprio;

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*



ANNULLATO



4) Dott. Leonardo Di Donna, nato a Cosenza il ventotto ottobre millenovecentotrentadue, domiciliato in Roma al Piazzale Enrico Mattei 1, dirigente, il quale dichiara di intervenire al presente atto per conto e nell'interesse della SNAM PROGETTI - Società per Azioni con sede in Milano, Corso Venezia 16 e col capitale di L. 900.000.000 rispondendo eventualmente in proprio.

Detti Signori Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono personalmente certo e che d'accordo tra loro e col mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni, col presente atto convengono e stipulano quanto segue:

#### ART. 1

E' costituita con sede in Milano al Corso Venezia, 16, una Società per Azioni con la denominazione "SAIPEM - Società per Azioni".

#### ART. 2

La Società, che potrà svolgere, anche per conto di terzi, la sua attività in Italia e all'estero, ha per oggetto:

- l'esecuzione di studi e di rilevamenti geologici e geofisici;
- l'esecuzione di perforazioni, di ricerche e di coltivazioni petrolifere, gassifere e vapori endogeni e minerarie in genere;
- la costruzione, l'utilizzazione, la locazione, l'acquisto e la vendita di impianti di perforazione e di prospezione per ricerche minerarie;
- l'esecuzione di lavori edili, nonchè di impianti industriali chimici, petrolchimici, di raffinazione, per deposito lavorazione, manipolazione e distribuzione di idrocarburi e gas; di impianti per la produzione e lo sfruttamento di energia nucleare e industriale in genere; il commercio dei



ANNULLATO

relativi materiali;

- la costruzione di impianti e condotte per il trasporto di gas, di prodotti petroliferi e di acqua, (gasdotti, oleodotti ed acquedotti); di impianti di refrigerazione e di rigassificazione metano con relativi impianti accessori, il commercio dei relativi materiali;
- l'esecuzione di impianti industriali, di protezione elettrica, telemisure, telecomandi ed opere affini; il commercio dei relativi materiali;
- l'espletamento di studi e ricerche nel campo della fisica e della chimica e di tecnologie di interesse.


Essa potrà compiere:

- qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare comunque connessa ed attinente all'oggetto sociale o ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria o utile per il conseguimento dello scopo sociale;
- qualsiasi operazione finanziaria, come sottoscrizioni, acquisti e vendite di azioni, quote ed obbligazioni assunzioni di partecipazioni e cointeressenze, finanziamenti, fidejussioni, operazioni attive e passive di riporto comunque utili per il raggiungimento anche indiretto dello scopo sociale o concernenti società di qualsiasi natura che abbiano scopi analoghi complementari, affini.

### ART. 3

La durata della Società è fissata dalla data della sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2000 (duemila) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci.

### ART. 4



ANNULLATO


Il capitale sociale è di Lire 1.000.000 (unmilione), rappresentato da n. 100 (cento) azioni del valore nominale di L. 10.000 (diecimila) ciascuna, interamente sottoscritto come segue:

- AGIP S.P.A.	Azioni 25	Lire 250.000
- SNAM S.P.A.	Azioni 25	Lire 250.000
- ANIC S.P.A.	Azioni 25	Lire 250.000
- SNAM PROGETTI S.P.A.	<u>Azioni 25</u>	<u>Lire 250.000</u>
	Azioni 100	Lire 1.000.000

I comparenti si danno atto che i 3/10 (tre decimi) del capitale sottoscritto sono stati versati presso la Banca d'Italia in data 27 agosto 1969 come da ricevuta che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Allo scopo di provvedere sin da ora ai mezzi occorrenti per i prevedibili sviluppi della attività sociale i Comparenti contestualmente versano il saldo della sottoscrizione da loro dovuto costituente i 7/10 (sette decimi) del capitale da ciascuno di essi sottoscritto, e ciò mediante consegna:

- l'AGIP S.p.A. di un assegno dell'importo di Lit. 175.000 (centosettantacinquemila) N. 9-4315754 del 1° settembre 1969 sulla Banca Nazionale del Lavoro;
- la SNAM S.p.A. di un assegno dell'importo di Lit. 175.000 (centosettantacinquemila) N. 8.681.565 del 1° settembre 1969 sulla Banca Credito Italiano;
- l'ANIC S.p.A. di un assegno dell'importo di Lit. 175.000 (centosettantacinquemila) N. 718.659 del 1° settembre 1969 sul Banco di Roma;
- la SNAM PROGETTI S.p.A. di un assegno dell'importo di Lire 175.000



**ANNULLATO**

(centosettantacinquemila) N. 283915 del 1° settembre 1969 sul Banco di Napoli;

tutti all'ordine "SAIPEM S.P.A.".

E pertanto il capitale sociale di L. 1.000.000 (unmilione) risulta interamente versato.


Preso atto di quanto sopra, i Comparenti deliberano di aumentare il capitale sociale da L. 1.000.000 (unmilione) a L. 450.000.000 (quattrocentocinquantamiloni) mediante emissione di N. 44.900 (quarantaquattromilanovecento) azioni del valore nominale di L. 10.000 (diecimila) ciascuna dichiarano di sottoscrivere il capitale come sopra aumentato e contestualmente versano la quota da ciascuno sottoscritta e dovuta e ciò mediante consegna:

- l'AGIP S.p.A. di un assegno dell'importo di L. 112.250.000 (centododicimilioniduecentocinquantamila) N. 9-4315755 del 1° settembre 1969 sulla Banca Nazionale del Lavoro;
  - la SNAM S.p.A. di un assegno dell'importo di L. 112.250.000 (centododicimilioniduecentocinquantamila) N. 8.681.566 del 1° settembre 1969 sulla Banca Credito Italiano;
  - l'ANIC S.p.A. di un assegno dell'importo di L. 112.250.000 (centododicimilioniduecentocinquantamila) N. 718.660 del 1° settembre 1969 sul Banco di Roma;
  - la SNAM PROGETTI S.p.A. di un assegno dell'importo di L. 112.250.000 (centododicimilioniduecentocinquantamila) N. 283.916 del 1° settembre 1969 sul Banco di Napoli;
- tutti all'ordine "SAIPEM S.p.A.".

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

*Handwritten signature*



ANNULLATO



E pertanto il capitale sociale di L. 450.000.000 (quattrocentocinquantamiloni) risulta interamente versato.

I Componenti, infine ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, conferiscono al Consiglio d'Amministrazione la facoltà di aumentare entro un anno dalla data di iscrizione della Società nel registro delle Imprese il capitale sociale da L. 450.000.000 (quattrocentocinquantamiloni) a L. 900.000.000 (novecentomiloni) mediante emissione di N. 45.000 (quarantacinquemila) azioni del valore nominale di L. 10.000 (diecimila) ciascuna da riservare totalmente all'azionista SNAM PROGETTI Società per Azioni, affinché possa sottoscrivere provvedendo alla loro liberazione mediante apporto di un complesso aziendale impiegato per attività di perforazioni minerarie e di costruzioni e montaggi di impianti industriali, con le agevolazioni di cui alla legge 18 marzo 1965 n. 170 e successive proroghe e modifiche.

#### ART. 5

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 1970.

#### ART. 6

I Componenti determinano che il primo Consiglio di Amministrazione sia composto di sei membri.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono chiamati i Signori:

Dott. Enrico Gandolfi - ing. Antonio Antonioli - ing. Mario Campanini  
Mescoli - ing. Bruno Cimino - ing. Francesco Salimbeni - prof. Salvatore Sassi.

Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto Sociale i Componenti nominano



**ANNULLATO**

Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor dott. Enrico Gandolfi.

#### ART. 7

A Sindaci effettivi, per il primo triennio, vengono nominati i Signori:

Rag. Renzo Guidi - Revisore Ufficiale dei Conti

Dott. Leonardo Di Donna

Dott. Ferruccio Mauro

#### SINDACI SUPPLENTI

Rag. Mario Luppi - Revisore Ufficiale dei Conti

Dott. Bruno Paciorri

#### PRESIDENTE DEL COLLEGIO

Rag. Renzo Guidi

La retribuzione dei Sindaci per il primo triennio è determinata in L. 680.000 (seicentoottantamila) annue per il Presidente del Collegio e in L. 455.000 (quattrocentocinquantacinquemila) annue per ciascuno degli altri Sindaci effettivi.

#### ART. 8

La Società è retta dal presente atto costitutivo e dallo Statuto che, letto da me Notaio ai Comparenti e da loro e da me Notaio firmato si allega al presente atto sotto la lettera B.

#### ART. 9

I Comparenti danno mandato ai Signori dott. Enrico Gandolfi e ing. Antonio Antonioli, disgiuntamente tra loro e con piena pari facoltà, per apportare al presente atto costitutivo e all'allegato Statuto tutte le aggiunte, modifiche e soppressioni che venissero richieste dalle competenti Autorità in sede di



ANNULLATO

omologazione, trascrizione e pubblicazione.

#### ART. 10

Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico della Società.

I Comparenti chiedono per il presente atto l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 25 ottobre 1968 n. 1089 che converte in legge il Decreto 30 agosto 1968, n. 918.

#### ART. 11

Per l'osservanza di quanto sopra le parti si obbligano a norma di legge ed eleggono il domicilio confermando quello da ciascuna dichiarato in comparsa.


I Comparenti mi esonerano dal dare lettura dell'allegato A, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura ai Signori Comparenti che da me interpellati lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e lo firmano con me Notaio nei cinque fogli bollati di cui consta, scritto in diciassette pagine intere e in linee due della diciottesima da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio.

F.to: Artaserse Schiavo - Nicola Barbetti - Ugo Bianchedi - Leonardo Di Donna - Enrico Castellini, Notaio.

Registrato a Roma - Primo Ufficio Atti Pubblici

Addì 4 Settembre 1969



ANNULLATO

SAIPEM S.p.A.

STATUTO

TITOLO 1

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE –  
DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1

È costituita la Società per Azioni denominata SAIPEM S.p.A. La denominazione può essere scritta in qualsiasi carattere, o rilievo tipografico, con lettere maiuscole oppure minuscole.

Art. 2

La Società che potrà svolgere, anche per conto di terzi, la sua attività in Italia ed all'estero, ha per oggetto:

- a) l'esecuzione di studi e di rilevamenti geologici e geofisici;
- b) l'esecuzione di perforazioni, di ricerche, esplorazioni e di coltivazioni petrolifere, gassifere, di vapori endogeni e minerarie in genere;
- c) la costruzione, l'utilizzazione, la locazione, l'acquisto e la vendita di impianti di perforazione e di prospezione per ricerche minerarie;
- d) l'esecuzione di lavori edili e ogni tipo di opere, infrastrutture e impianti civili; l'esecuzione di impianti industriali come: chimici, petrolchimici, di raffinazione, di deposito, lavorazione, manipolazione e distribuzione di idrocarburi e gas; di impianti di produzione e lo sfruttamento di energia nucleare e industriale in genere; il commercio dei relativi materiali;
- e) la costruzione di impianti e condotte per il trasporto di gas, di prodotti petroliferi e di acqua; di impianti di refrigerazione e rigassificazione metano con relativi impianti accessori; il commercio dei relativi



ANULLATO



materiali;

- f) l'esecuzione di impianti industriali, di protezione elettrica, telemisure, telecomandi, ed opere affini; il commercio dei relativi materiali;
- g) l'espletamento di studi e ricerche nel campo della fisica e della chimica e di tecnologie di interesse.

Al fine di svolgere le attività costituenti il suo oggetto sociale, la Società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta del pubblico risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

#### Art. 3

La Sede Sociale è a San Donato Milanese (MI).

La Sede Secondaria è a Cortemaggiore (PC).

Potranno stabilirsi sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia ed all'estero.

#### Art. 4

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata a norma di legge.

### TITOLO II

#### CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

#### Art. 5



**ANNULLATO**

Il capitale sociale è di Euro 441.410.900= (quattrocentoquarantunomilioni quattrocentodiecimilanovecento) rappresentato da n. 441.410.900= (quattrocentoquarantunomilioni quattrocentodiecimilanovecento) di azioni da nominali Euro 1 cadauna, delle quali n. 441.270.452 (quattrocentoquarantunomilioni duecentosettantamila quattrocentocinquanta due) di azioni ordinarie e n. 140.448 (centoquarantamila quattrocentoquarantotto) di azioni di risparmio.

Le azioni di risparmio potranno essere emesse sia mediante aumento di capitale sia mediante conversione di azioni di altra categoria; l'emissione di azioni di risparmio, convertibili ma aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, non richiede l'approvazione delle Assemblee degli azionisti di risparmio.

Art. 6


Le azioni ordinarie sono nominative.

Nei casi in cui la legge lo consente, le azioni di risparmio sono al portatore.

La Società può emettere azioni di risparmio con attribuzioni di particolari privilegi di natura patrimoniale.

Alle azioni di risparmio in circolazione emesse in forza di deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dell'11.12.85 sono attribuiti i seguenti diritti:

- a) sono ad esse distribuiti gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione;
- b) gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito alla lettera a), di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di



**ANNULLATO**

risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello dell'azione ordinaria in misura pari al 3% del valore nominale dell'azione;

c) quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata alla lettera a) o stabilita alla lettera b), la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

d) in caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre categorie di azioni emesse dalla Società;

e) in caso di scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale;

f) la riduzione del capitale sociale per perdite non determina la riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre categorie di azioni emesse dalla Società;

g) qualora le azioni ordinarie o le azioni di risparmio della Società dovessero essere escluse dalle negoziazioni ufficiali nei mercati regolamentati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., queste ultime saranno convertite alla pari in azioni ordinarie di uguale valore nominale con godimento eguale a quello delle azioni ordinarie al momento della esclusione dalle negoziazioni.

Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio è trasmessa a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, degli Amministratori Delegati, copia delle delibere del Consiglio di Amministrazione suscettibili di influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.



ANNULLATO

Ai portatori delle azioni di risparmio è consentita, senza limiti di tempo, la facoltà di chiedere la conversione alla pari delle azioni di risparmio in azioni ordinarie di uguale valore nominale.

Art. 7

La qualità di azionista determina l'adesione incondizionata allo statuto ed a tutte le deliberazioni dell'Assemblea generale anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

Art. 8

Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto al voto, degli Amministratori e dei Sindaci nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

Art. 9

La Società potrà emettere obbligazioni e altri titoli di debito.

L'Assemblea potrà deliberare aumenti di capitale mediante emissione di azioni, anche di speciali categorie, in applicazione dell'art. 2349 del Codice Civile.

TITOLO III

DECORRENZA DELL'ESERCIZIO SOCIALE

Art. 10


L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Art. 11

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. L'Assemblea Ordinaria è



ANNULLATO



convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei casi in cui la legge consenta di avvalersi di maggior termine.

L'Assemblea, oltre i casi previsti dalla legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno, sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge alla sua competenza. Le Assemblee hanno luogo nella sede sociale ma possono anche aver luogo altrove in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea.

L'Assemblea dei portatori di azioni di risparmio è regolata dalle disposizioni di legge in materia.

Gli Amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci che richiedono la convocazione devono predisporre una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare; il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea mette a disposizione del



ANNULLATO

pubblico una relazione sulle materie all'ordine del giorno con le modalità di cui al comma precedente.

#### Art. 12

L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicare sul sito Internet della Società nonché con le modalità previste dalla Consob con proprio Regolamento, nei termini di legge e in conformità con la normativa vigente.

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono normalmente a seguito di più convocazioni; le relative deliberazioni dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

#### Art. 13

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione alla Società effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, in conformità alle proprie scritture contabili.

La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Le comunicazioni effettuate dagli intermediari abilitati devono pervenire



ANNULLATO


alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quella sulle materie all'ordine del giorno.



Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di Amministrazione è data notizia almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione, i soci richiedenti consegnano al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione accompagnata delle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione con le modalità di cui all'articolo



ANNULLATO

11 del presente Statuto.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica; la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, ovvero tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Se previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica in conformità delle leggi, delle disposizioni regolamentari in materia e del Regolamento delle assemblee.

La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.


La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

#### Art. 14

Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondono ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messe a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi



1944



ANNULLATO



necessari per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.

#### Art. 15

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è legalmente costituita e le deliberazioni sono validamente assunte in presenza delle maggioranze di legge.

#### Art. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona, anche non socio, nominata dall'Assemblea a maggioranza. L'assistenza del Segretario non è necessaria se il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.


Il verbale dell'Assemblea indica la data, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni con l'identificazione di coloro che relativamente a ciascuna materia all'ordine del giorno hanno espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal relativo verbale.

Le copie dei verbali certificate conformi dal redattore e dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

#### Art. 17

Ogni azione ordinaria ai sensi dell'art. 2351 C.C. attribuisce il diritto ad un voto.



ANNULLATO

TITOLO V  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18

La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione; l'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale, a eccezione della revisione legale, esercitata da una società di revisione legale o da un revisore legale.

Art. 19

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove. L'Assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi che scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.


Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione in prima convocazione o unica convocazione, e messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le modalità prescritte dalle citate

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



ANNULLATO

disposizioni di legge e regolamentari.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino almeno il 2% del capitale sociale, o la diversa misura stabilita da Consob con proprio Regolamento. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Almeno un Amministratore, se il Consiglio è composto da un numero di membri non superiore a sette, ovvero almeno tre Amministratori, se il Consiglio è composto da un numero di membri superiore a sette, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate. La maggioranza degli amministratori deve, altresì, possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla Consob per gli Amministratori di società quotate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società quotata.


Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.

Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, devono depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**ANNULLATO**

ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità ed eventuale indipendenza.

Gli Amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.


Il Consiglio valuta periodicamente l'indipendenza e l'onorabilità degli Amministratori nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel caso in cui in capo ad un Amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell'Amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, pena la decadenza dalla carica.

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i sette decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore;
- b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre secondo il numero progressivo degli Amministratori da eleggere. I

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*



ANNULLATO




quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato nelle varie liste, secondo il sistema indicato nella lettera b); risulteranno eletti i candidati, non ancora tratti dalle liste ai sensi delle lettere a) e b), in possesso dei requisiti di indipendenza che abbiano ottenuto i quozienti più elevati, nel numero necessario ad assicurare l'osservanza della disposizione statutaria. Essi subentrano agli amministratori non indipendenti cui sono stati assegnati i quozienti più bassi. In assenza di un numero di candidati tali da consentire il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera, con le maggioranze di

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*



ANNULLATO

legge, la sostituzione dei candidati privi dei requisiti di indipendenza che hanno ottenuto il quoziente più basso;

d) per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

Il Consiglio può istituire al proprio interno Comitati cui attribuire funzioni consultive e propositive su specifiche materie.


#### Art. 20

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

È attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto:

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*



ANNULLATO

- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano interamente possedute dalla Società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 del codice civile;
- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-bis del codice civile;
- la scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano interamente possedute, o possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2506-ter del codice civile;
- il trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio nazionale;
- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci;
- l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, a eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società.
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

#### Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina il Presidente. Nomina altresì un Segretario, anche non consigliere.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Società;
- presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;



ANNULLATO

- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite ai Consiglieri;
- esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fino a due Vice Presidenti e uno o più Amministratori Delegati e può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2381 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche a dipendenti della Società e a terzi.

Il Consiglio può altresì nominare uno o più Direttori Generali definendone i relativi poteri, su proposta del Presidente, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.


Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno un triennio:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero di direzione presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea ovvero degli altri Paesi aderenti all'OCSE che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività di revisione legale dei conti presso le società indicate alla lettera a), ovvero

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



ANNULLATO





- c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materia, finanziaria o contabile, ovvero
- d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati con competenze nel settore finanziario, contabile o del controllo.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Gli Amministratori muniti di delega curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Gli Amministratori riferiscono tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

#### Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri; il Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, può convocare il Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, vi provvede uno dei Vice Presidenti, se nominati, o uno degli Amministratori Delegati, se nominati; in mancanza, il Consiglio è convocato dal Consigliere più anziano di età. La



**ANNULLATO**

richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. La convocazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; nei casi di urgenza il termine può essere di almeno 24 ore.

L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai Sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal più anziano di età dei Vice Presidenti, o in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato più anziano di età o in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere presente più anziano di età.


#### Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei Consiglieri presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



**ANNULLATO**

I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario. Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione fanno prova a ogni effetto di legge.

#### Art. 24

Ai Consiglieri spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea Ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Ai Consiglieri spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Ai Consiglieri investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

#### Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, ove se ne manifesti la convenienza, di nominare nel proprio seno un Comitato Esecutivo, determinandone la composizione, le attribuzioni ed i poteri nei limiti voluti dall'art. 2381 del Codice Civile.

*Handwritten signature*

### TITOLO VI


#### RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

#### Art. 26

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi dell'art. 21 dello statuto.

*Handwritten initials*

30 69



ANNULLATO

## TITOLO VII

### SINDACI

#### Art. 27

L'Assemblea nomina i Sindaci e ne determina la retribuzione. Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi; sono altresì nominati due Sindaci Supplenti. I Sindaci sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile, in particolare dal decreto del 30 marzo 2000 n° 162 del Ministero della Giustizia.

Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale.

Agli stessi fini, strettamente attinenti all'attività della Società sono i settori ingegneristico, geologico e minerario.

I Sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altre società nei limiti fissati dalla Consob con proprio regolamento.

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Per il deposito, la presentazione e la pubblicazione delle liste si applicano le procedure dell'art. 19, nonché le disposizioni emanate dalla Consob con proprio regolamento in materia di elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le modalità prescritte dalle citate



ANNULLATO



disposizioni di legge e regolamentari.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti, titolari di diritto di voto al momento della presentazione delle medesime, che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2% o la diversa percentuale fissata da disposizioni di legge o regolamentari, delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti due sindaci effettivi e un sindaco supplente. L'altro sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente sono nominati con le modalità previste dall'art. 19 lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.


L'assemblea nomina Presidente del Collegio Sindacale uno dei Sindaci effettivi eletti con le modalità previste dall'art. 19 lettera b).

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione del sindaco tratto dalle altre liste, subentra il sindaco supplente tratto da queste ultime.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

AKH

RT ap



ANNULLATO

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 giorni, anche in video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere esercitato individualmente da ciascun membro del Collegio; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due membri del Collegio.

## TITOLO VIII

### BILANCIO SOCIALE E UTILI

#### Art. 28

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà attribuito:


- almeno il 5% alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla legge;
- la quota rimanente alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il pagamento nel corso dell'esercizio di acconti sul dividendo.

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*



ANNULLATO

TITOLO IX  
SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art. 29


Per la liquidazione e lo scioglimento della Società si osserveranno le norme all'uopo stabilite dalle disposizioni di legge.

TITOLO X  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30

Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presente statuto si applicheranno le disposizioni vigenti.

*M. B. Montanari*



*17/9*

**ANNULLATO**